



Tribunale di Bari
Quarta sezione
Volontaria Giurisdizione

RG: 6/2022

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 6/2022 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 3/2012, presentato da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Mola e Emanuele Daddario

ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17.02.2022 [REDACTED] – premesso di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da continui esborsi per spese mediche oltre che per le normali esigenze di vita – proponeva, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi dott. Luca Veneziani nominato con provvedimento del Giudice dott.ssa Raffaella Simone depositato in data 14.09.2020, un piano del consumatore che, a fronte di una debitoria complessiva di € 164.238,16, prevedeva:

a) il pagamento del 100% dei debiti prededucibili ammontanti a € 9.999,56, per spese di procedura e onorari del Gestore della crisi e del difensore;

- b) il pagamento del 37% dell'unico debito ipotecario, a fronte di un ammontare complessivo di € 124.354,43;
- c) il pagamento del 100% del debito privilegiato nei confronti di Agenzia delle Entrate, pari a € 985,05;
- d) il pagamento del 10% dei debiti chirografari, che ammontano complessivamente a € 28.899,12;
- e) l'adempimento in complessivi 193 versamenti mensili dell'importo di € 349,75 ciascuno e un versamento da € 218,24.

Il debitore ha proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 11.05.2022 si fissava l'udienza del 20.09.2022 per la comparizione del debitore, del gestore della crisi e delle parti interessate.

Con atto del 13.09.2022, il creditore Compass Banca S.p.A. depositava le proprie osservazioni in ordine alla carenza dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura, alla convenienza del piano per eccessiva dilazione e per eccessiva falcidia, all'esclusione della liquidazione.

Con atto del 16.09.2022 il creditore ipotecario ING BANK N.V. depositava le proprie contestazioni, rilevando la non convenienza e inammissibilità della proposta, nonché per l'esclusione della liquidazione.

All'udienza del 20.09.2022 veniva concesso un breve termine per sanare le rilevate contestazioni in ordine alla costituzione dei creditori.

All'udienza del 04.10.2022 la causa veniva riservata per la decisione.

In merito all'ammissibilità del piano si osserva che la proposta formulata da ■■■■■ è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012, la cui formulazione attuale non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta: la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato. Si aggiunga che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa. Le considerazioni effettuate da entrambe le parti in merito al

prestito consapevole rilevano nella misura in cui consentono di escludere condotte dolose del debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità ovvero, nel caso di specie, non emergono elementi che facciano ritenere la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella causazione del suo indebitamento, e il cui merito creditizio veniva valutato (anche) dagli istituti eroganti il credito, e che ora si oppongono alla liquidazione, con esito positivo al fine della concessione di (ulteriore) credito. Né sono stato allegati fatti da cui desumere che il debitore abbia loro taciuto o celato alcune circostanze che, se all'epoca conosciute dal creditore, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Al *favor debitoris* cui è ispirata la normativa fa da contraltare il sacrificio dei creditori, valutato nel caso di specie anche in base alla convenienza complessiva della proposta e alle alternative possibili; in virtù di questa impostazione si ritiene ragionevole la falcidia prevista dal piano.

Sull'eccessiva dilazione dei pagamenti, si osserva come, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, sia la Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. Civ. sez. I n. 27544/2019) che questo Tribunale hanno già chiarito la possibilità di omologare un piano avente durata ultra-quinquennale.

Riguardo l'eccezionale violazione dell'art. 8 c. 4, si osserva che sulla base del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Ord. Cass, n. 27544/2019), è possibile prevedere la dilazione dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione, purché si instauri il contraddittorio all'esito del quale si accerti che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad eventuali altre soluzioni praticabili.

Il tema è inevitabilmente connesso con la valutazione della convenienza del piano proposto. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 3 del 2012 *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Relativamente al credito ipotecario, il gestore ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendo, a fronte di un valore stimato dell'immobile pari a € 81.750,00 in base ai valori minimi OMI, due esperimenti di vendita deserti, con gara al rialzo al terzo esperimento, con aggiudicazione finale pari a € 55.000,00 e spese di procedura pari a circa € 11.800,00, con ricavato da

destinare al creditore ipotecario pari a € 43.200,00, mentre il piano proposto destina al creditore ipotecario la somma di € 46.011,14 in 182 rate. La ricostruzione appare condivisibile, posto che, in base agli andamenti delle aste presso questo Tribunale, è prudente prevedere almeno due esperimenti deserti. Al contrario, con il piano proposto, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto in misura superiore a quella ipotizzabile con la vendita dell'immobile ipotecato, seppur in quindici anni, ma d'altra parte si offrirebbe una minima soddisfazione dei creditori chirografari e, soprattutto, consentirebbe al proponente di conservare l'abitazione. Proprio con riferimento alla soddisfazione, sebbene parziale, dei creditori chirografari, l'art. 12-bis c. 4 L. cit., prevede che, in presenza di contestazioni alla convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, avuto riguardo, però, di tutto il ceto creditorio e non solo dei privilegiati che sarebbero gli unici soddisfatti in caso di liquidazione in via esecutiva del patrimonio. Per tutti questi aspetti si ritiene il piano proposto conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dal Gestore della crisi.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 17.02.2022 da [REDACTED];

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e al dott. Luca Veneziani nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 18.10.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello